

Comune di Barlassina

Regolamento per l'istituzione del "Registro delle ricchezze umane"

Approvato dal Consiglio Comunale in data 20/01/2015 con deliberazione n. 4

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 – ISTITUZIONE DEL "REGISTRO DELLE RICCHEZZE UMANE"

Articolo 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 4 – ORGANIZZAZIONE

Articolo 5 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E COMPORTAMENTO

Articolo 6 – ASTENSIONE DALL' ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 7 – GRATUITA' DEL SERVIZIO

Articolo 8 – DURATA, REVOCA, DIMISSIONI, SOSPENSIONE

Articolo 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Articolo 10 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento adempie ai seguenti scopi:

- riconosce il ruolo di fondamentale utilità sociale svolto dai volontari nell'ambito del contesto sociale comunale;
- definisce le modalità di coinvolgimento dei volontari e di realizzazione delle loro attività;
- disciplina il coordinamento delle attività dei volontari con quelle dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 – ISTITUZIONE DEL “REGISTRO DELLE RICCHEZZE UMANE”

E' istituito il “Registro delle ricchezze umane” a cui possono aderire i cittadini maggiorenni di età inferiore ai 75 anni, di entrambi i sessi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento. Gli iscritti potranno prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali. Per fare richiesta di adesione è sufficiente presentare l'apposito modulo (allegato a).

I volontari possono scegliere l'ambito preferito ove intendono svolgere la loro opera compatibilmente con le attività individuate nel presente regolamento. I volontari che si iscrivono al “Registro delle ricchezze umane” devono accettare e rispettare il presente regolamento.

Articolo 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

I volontari iscritti nel Registro prestano la loro opera nell'ambito delle seguenti attività ritenute utili alla collettività comunale:

- Servizi sociali (progetto educativo pomeridiano extrascolastico per i bambini e per i ragazzi, sostegno in base alle esigenze e ai bisogni rilevati dall'Assistente sociale)
- Servizi di supporto alle manifestazioni pubbliche organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale
- Servizi di supporto alle attività della Biblioteca Comunale
- Attività di cura, manutenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico comunale (a titolo puramente esemplificativo: aree verdi, aiuole, parchi, strade e marciapiedi, arredo urbano, edifici di proprietà comunale quali scuole, biblioteca, strutture comunali destinate all'erogazione di servizi a favore della collettività)
- Attività di monitoraggio del decoro urbano e segnalazione di atti di vandalismo e di danneggiamento del patrimonio pubblico alle Autorità competenti.

L'elenco predetto è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività.

E' fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

Articolo 4 – ORGANIZZAZIONE

La gestione del “Registro delle ricchezze umane” è affidata ai Responsabili di settore in relazione alle relative competenze. Gli stessi coordineranno l'attività dei volontari nelle diverse attività di collaborazione, tenuto conto delle rispettive capacità e disponibilità individuali e delle esigenze segnalate dagli uffici o dall'Amministrazione Comunale stessa, senza che ciò comporti alcuna subordinazione gerarchica.

E' pertanto escluso che il rapporto che si instaura tra l'Amministrazione Comunale e il singolo volontario possa essere considerato “rapporto di lavoro o impiego o comunque prestazione d'opera”.

Articolo 5 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E COMPORTAMENTO

I servizi dei volontari si articolano su prestazioni che saranno effettuate sulla base di calendari periodicamente redatti dai Responsabili di settore. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno essere comunicati tempestivamente ai Responsabili che si attiveranno per la sostituzione. Ai Responsabili di settore spetta, compatibilmente con le risorse disponibili, il controllo sull'attività svolta, adottando gli opportuni provvedimenti e fornendo le eventuali attrezzature per migliorare le attività oggetto del presente regolamento.

I volontari sono tenuti a rispettare le disposizioni ricevute astenendosi dallo svolgere attività contrastanti con le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

I volontari sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di privacy di cui al decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Non possono fornire a chi non ne abbia titolo notizie circa atti o fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività.

Durante lo svolgimento del servizio, i volontari devono tenere un atteggiamento educato e corretto nei riguardi dei cittadini.

Articolo 6 – ASTENSIONE DALL' ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO

I volontari, in ogni momento, durante il periodo di collaborazione, possono astenersi dall'eseguire lavori che essi giudichino pericolosi o alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati o sicuri e devono limitarsi ad eseguire i compiti a loro assegnati dagli uffici competenti

Articolo 7 – GRATUITA' DEL SERVIZIO

L'attività dei volontari è svolta a titolo gratuito a favore della collettività di Barlassina.

E' fatto divieto ai volontari di richiedere o accettare compensi per la loro opera, pena la decadenza dell'iscrizione al Registro delle ricchezze umane.

Articolo 8 – DURATA, REVOCA, DIMISSIONI, SOSPENSIONE

Gli incarichi assegnati ai volontari si intendono a tempo indeterminato e cesseranno esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- Perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro delle ricchezze umane
- Rinuncia scritta da parte del volontario
- Assenza prolungata e ingiustificata dal servizio
- Revoca dell'incarico da parte del Responsabile di settore competente a seguito di comportamenti scorretti o di episodi incompatibili con il servizio prestato

Il volontario che intende sospendere temporaneamente la propria attività è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Responsabile di settore.

Il volontario che cesserà il rapporto di collaborazione ha l'obbligo di riconsegnare il tesserino di riconoscimento.

Articolo 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento, ai volontari che svolgeranno le attività previste nel presente Regolamento verrà garantita, a carico del Comune, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad osservare gli obblighi di legge correlati alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla legge 81/2008.

Articolo 10 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento comunale entrerà in vigore dal momento della acquisita esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.